

Sentenza: 26 gennaio 2016, n. 39/2016 (*deposito del 25 febbraio 2016*)

Materia: commercio

Parametri invocati: art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.; direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno). Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2001, n. 214 come norma interposta.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale").

Esito:

1) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, degli artt. 11 e 17, comma uno, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale"), e dell'art. 7 comma due e tre, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017").

2) cessazione della materia del contendere della questione di legittimità degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13 della legge n. 29 del 2014 della Regione Marche.

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale").

Gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13 introducono all'interno della normativa regionale la tipologia di struttura commerciale definita "parco commerciale" non prevista dal livello statale dettandone completamente la disciplina, mentre gli artt. 11 e 17, comma 1, stabiliscono che in relazione alle previsioni per il rilascio di autorizzazioni commerciali e per le definizioni dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, siano sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le organizzazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

A giudizio del ricorrente le disposizioni impugnate, disciplinando agli artt. 7, 8 e 13 la nuova figura del "parco commerciale", introdurrebbero limitazioni non consentite alla concorrenza, violando in questo modo quanto stabilito dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE e quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera e), riguardante la competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda la tutela della concorrenza. Una ulteriore violazione della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 117 della Costituzione vi sarebbe poi agli artt. 11 e 17, i quali, prevedendo il concorso delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentativi a livello regionale nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni e nella definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di vendita della stampa quotidiana e periodica, contrasterebbero con l'art. 14 della citata direttiva che esplicitamente vieta il coinvolgimento, diretto o indiretto, di operatori concorrenti nel rilascio delle autorizzazioni o nell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti.

Successivamente alla proposizione del ricorso tuttavia la Regione Marche è intervenuta nuovamente attraverso la legge 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017") proprio al fine, esplicitato nella relazione alla proposta di legge, di provocare la cessazione della materia del contendere. Il nuovo intervento normativo ha eliminato, mediante abrogazione degli artt. 7, 8 e 13, la figura dei parchi commerciali e ha modificato agli artt. 11 e 17, il concorso delle associazioni di categoria nel rilascio delle autorizzazioni.

La Corte ritiene che, avendo la novella legislativa eliminato la disciplina della tipologia di esercizio commerciale definita "parco commerciale" e mancando qualsiasi applicazione concreta della disciplina previgente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4 e 13. Ad una conclusione diversa giunge invece in relazione agli articoli 11 e 17, comma uno. La soluzione introdotta dal legislatore regionale non è, a giudizio della Corte, idonea a ritenere soddisfatte le pretese del ricorrente e quindi non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel merito la questione di costituzionalità sollevata dal Presidente del Consiglio non è fondata.

A giudizio della Corte l'avvicinarsi nella legislazione regionale di formule diverse si innesta su una costante volontà del legislatore regionale di circoscrivere la partecipazione delle organizzazioni collettive alla sola fase istruttoria dei procedimenti generali volti alla determinazione dei criteri per la pianificazione della rete degli esercizi commerciali, al fine di consentire che siano raccolte tutte le informazioni che potranno poi essere utili nella fase di deliberazione delle singole autorizzazioni. La previsione del coinvolgimento delle parti sociali riguarda quindi solamente i procedimenti a

carattere generale, non prefigurando in nessun modo la possibilità che i soggetti indicati possano interferire con le determinazioni spettanti alle autorità competenti in ordine delle singole domande di autorizzazione.

Per i motivi sopra indicati la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 13 e non fondata la questione di costituzionalità degli art. 11 e 17 della legge della Regione Marche 29 del 2014.